

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 18/01/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE

Rilevato che avverso le cartelle di pagamento di cui in epigrafe la società Ar. Interiors s.r.l. proponeva tempestivi e distinti ricorsi relativi agli anni di imposta 2003-2004 chiedendo che venissero annullati in quanto illegittime posto che - con riferimento ad entrambe le cartelle:

le erano state notificate solo in data 5/5/2011 e quindi tardivamente, posto che le stesse, relativa alla liquidazione ex art. 3b bis della dichiarazione anno 2003 e 2004, trattandosi del primo formale "atto di accertamento ricevuto dalla ricorrente", per risultare tempestiva, le dovevano essere notificate entro il 31/12/2008;

le cartelle, in quanto tardivamente notificate oltre due anni dopo rispetto al termine prescritto dalla legge, dovevano ritenersi nulle avendo l'ufficio perso definitivamente il diritto a richiedere i tributi accertati alla data della notifica delle stesse cartelle alla deducente;

in ogni caso le cartelle erano viziate perché non ottemperavano alla lettera dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997 a norma del quale - prevedendosi la solidarietà passiva del cessionario del ramo d'azienda con riferimento all'obbligazione tributaria - restava "fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente": nella specie dalle cartelle esattoriali impugnate nessun riferimento compariva riguardo ad una preventiva escussione del debito effettuata in capo al cedente del ramo d'azienda e tanto meno ad un esito negativo di tale escussione;

osservato che nei distinti procedimenti si costituiva l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate eccependo che:

la ricorrente poteva al più chiedere l'annullamento dell'iscrizione nei suoi confronti, essendo stata la cartella validamente messa e notificata alla società cedente, quale obbligato principale ed ai soci nei cui confronti erano state attivate le procedure esecutive;

gli artt. 36 bis del DPR nr. 600/1973 e 54 bis del DPR n.633/1972 disponevano che dovesse essere data comunicazione al contribuente dei risultati dei controlli automatici solo quando detto risultato si fosse rivelato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, di cui nessun obbligo di comunicazione o di emissione di atti antecedenti la cartella di pagamento sussisteva in relazione agli omessi e/o tardivi versamenti;

le cartelle impugnate indicavano tutti i dati previsti dalla legge ed ogni eccezione relativa alla tardività della notifica e dalla preventiva procedura esecutiva nei confronti del cedente non vedevano destinataria la deducente Agenzia delle Entrate, così come i dedotti vizi delle cartelle eventualmente imputabili in via esclusiva al concessionario della riscossione;

nella specie le cartelle erano state notificate all'obbligato principale nei termini normativamente previsti: di qui la richiesta di inammissibilità dei ricorsi con riferimento alla domanda di annullamento delle cartelle per carenza di legittimazione attiva della società e per carenza di legittimazione passiva del deducente ufficio con riferimento alla asserita tardività della notifica delle stesse e dalla asserita necessaria preventiva procedura di escussione del debito in capo al cedente;

rilevato che anche EQUITALIA NORD s.p.a. si costituiva in giudizio deducendo che:

era estranea ai rilievi di parte ricorrente circa l'omessa notifica di atti prodromi ci all'iscrizione a ruolo e di ogni doglianza nel merito dell'imposizione tributaria, di esclusiva competenza dell'ente impositore come ribadito dalla costante giurisprudenza (cfr. da

ultimo Comm. Trib. Prov. Milano n.262/35/2007 del 20.9.2007; Comm. Trib. Prov. Milano n.203/18/2007 del 10.7.2007);

la cartella di pagamento impugnata era stata notificata anche in data 5/3/2008 alla società obbligata principale iscritta a ruolo e precisamente alla società "Cugini Bi. s.n.c." nel pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 25 DPR n.602/1973: di qui l'effetto di impedire la decadenza dei termini con la conseguente possibilità di notifica agli altri soggetti coobbligati, appunto nella specie l'odierna ricorrente, anche dopo il termine decadenze alle previsto dall'articolo sopra richiamato;

in effetti le nonne di natura civilistica trovavano diretta applicazione anche in materia tributaria, non a caso la stessa corte di cassazione aveva sancito il principio anche in ambito tributario dell'applicabilità dell'articolo 1310, comma 1, c.c. a norma del quale l'interruzione della prescrizione nei confronti di uno dei debitori solido produceva effetto anche nei confronti degli altri debitori;

la stessa giurisprudenza equiparava a tal fine interruttivo la decadenza appunto alla prescrizione: in una parola la tempestiva notifica dell'avviso di accertamento ad uno solo dei con debitori solidali integrava un atto impeditivo del verificarsi della decadenza con la conseguenziale possibilità di notificare agli altri coobbligati, anche dopo la scadenza del termine decadenze alle previsto dalla legge legittimamente la cartella di pagamento;

infondata era l'eccezione della mancata preventiva escussione del patrimonio sociale della società cedente non fosse altro perché la stessa risultava poi aver cessato l'attività in data 31/10/2005 e cancellata dal registro delle imprese in data 30/1/2008;

rilevato che l'evidente connessione oggettiva e identità soggettiva induceva la commissione a disporre la riunione dei processi e quindi la loro trattazione unitaria;

rilevato che nelle more del procedimento veniva discussa l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente e la Commissione disponeva la sospensione degli atti impugnati con ordinanza 21.9.2011; esaminati gli atti;

osservato che appare ineccepibile la difesa dell'Agenzia delle Entrate laddove fondatamente sottolinea come:

- la società Ar. Interiors s.r.l. al più possa chiedere l'annullamento dell'iscrizione nei suoi confronti, essendo stata la cartella validamente messa e notificata alla società cedente, quale obbligato principale ed ai soci;

- a mente degli artt. 36 bis del DPR nr.600/1973 e 54 bis del DPR n.633/1972 nessun obbligo di comunicazione o di emissione di atti antecedenti la cartella di pagamento sussista in relazione ad omessi e/o tardivi versamenti, ma al più all'esito dei risultati dei controlli automatici quando si rivelino diversi rispetto a quelli indicati nella dichiarazione: ipotesi estranea al caso di specie;

- le questioni circa la tardività della notifica delle cartelle e dell'onere della preventiva procedura esecutiva nei confronti del cedente non vedano destinataria l'Agenzia delle Entrate, così come i dedotti vizi delle cartelle eventualmente imputabili in via esclusiva al concessionario della riscossione;

rilevato, pertanto che la società ricorrente deve ritenersi soccombente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e quindi resta tenuta al pagamento delle spese giudiziali per complessivi € 300,00;

osservato, quanto alle domande spiegabili nei confronti di EQUITANIA NORD s.p.a. che - a maggior motivo enfatizzandosi il principio generale secondo cui le norme di natura civilistica debbano trovare diretta applicazione anche in materia tributaria, e quindi debba

trovare applicazione anche in ambito tributario il disposto dell'articolo 1310, comma 1, c.c. a norma del quale l'interruzione della prescrizione nei confronti di uno dei debitori solido produce effetto anche nei confronti degli altri debitori - va comunque ricordato che l'art. 2964 c.c. (epigrafato "Inapplicabilità di regole della prescrizione") riferisce che "quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione";

osservato in diritto che i termini di decadenza decorrono per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo, indipendentemente dalle situazioni soggettive ed oggettive verificatesi "medio tempore" e dalle quali sia dipeso l'inutile decorso del termine, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge, atteso che, mentre il fondamento della prescrizione consiste nella presunzione di abbandono di un diritto per inerzia del titolare, il fondamento della decadenza si coglie nell'esigenza obiettiva del compimento di particolari atti entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dalla volontà dei privati, di qui nemmeno la possibilità di intendere detti termini in modo elastico (cfr. Cass. 11.2.2010 n.3078); rilevato che non a caso il giudice di legittimità ha avuto modo di sottolineare come un termine di decadenza, quale ad esempio quello indicato in tema di sanzioni amministrative (ndr. termine di gg.90 per la notificazione degli estremi della violazione, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981) appunto perché non di prescrizione resta insuscettibile di interruzione alla stregua dell'art. 2964 c.c. (cfr. Cass. 20.8.2009 n. 18555);

osservato che giurisprudenza di legittimità, ben più recente di quella richiamata da EQUITALIA NORD s.p.a. ed in linea proprio con il convincimento sin qui espresso, ha avuto modo di ribadire che in tema di solidarietà tra coobbligati, il comma 1 dell'art. 1310 c.c., dettato in materia di prescrizione, non è applicabile anche in tema di decadenza, non solo per la chiarezza del testo normativo, riferito solo alla prescrizione, ma anche per la profonda diversità dei due istituti, fondandosi la prescrizione sull'estinzione del diritto che, per l'inerzia del titolare, si presume abbandonato e fondandosi, invece, la decadenza sulla necessità obiettiva di compiere un determinato atto entro un termine perentorio stabilito dalla legge, oltre il quale l'atto è inefficace, senza che abbiano rilievo le situazioni soggettive che hanno determinato l'inutile decorso del termine o l'inerzia del titolare e senza possibilità di applicare alla decadenza le norme relative all'interruzione e/o alla sospensione della prescrizione contemplate dall'articolo indicato (cfr. Cass. 20.6.2008 n.16945 ma anche arg. Cass. 21.8.2007 n.17810 in tema di imposta di registro sulla natura del termine di decadenza differente concettualmente dal termine di prescrizione);

considerato, pertanto, che risulta fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla società ricorrente nei confronti delle cartelle di pagamento, pur comunque risultando infondata l'eccezione di omessa indicazione nella cartella di pagamento della preventiva escussione del patrimonio sociale della società cedente, risultando la stessa esperibile solo nella fase esecutiva e ciò a tacer della dirimente circostanza che la società stessa risultava aver cessato l'attività in data 31/10/2005 e cancellata dal registro delle imprese in data 30/1/2008;

rilevato che per il principio della soccombenza EQUITALIA NORD s.p.a. va condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in € 300,00;

P.Q.M.

La Commissione così provvede:

- a) rigetta le domande spiegate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate condannando la Ar. Interiors s.r.l. a corrisponderle le spese giudiziali per € 300,00;
- b) annulla le cartelle di pagamento notificate alla predetta società da Equitalia Nord s.p.a. condannandola a pagare in favore della ricorrente le spese giudiziali per € 300,00.